

MOVIMENTI ED ASSOCIAZIONI NELLA CHIESA

Un crescente rilievo hanno assunto nella Chiesa le forme di aggregazione: in particolare i laici — come ha notato Giovanni Paolo II nella sua Enciclica *Redemptor hominis* (n. 5) — hanno non solo confermato le organizzazioni di apostolato già esistenti, ma hanno dato vita a delle nuove, « aventi spesso un profilo diverso ed una dinamica eccezionale ». Dell'argomento si è parlato, dal punto di vista giuridico ed anche da quello teologico, nel Congresso internazionale di diritto canonico svoltosi a Fribourg nell'ottobre 1980 su « I diritti fondamentali dei cristiani nella Chiesa e nella società »; e nel settembre 1981 si è svolto a Roma un convegno proprio su « I movimenti nella Chiesa » con la partecipazione dei rappresentanti di vari movimenti internazionali. Ricordiamo anche la Nota pastorale presentata a cura della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana all'Assemblea generale dei Vescovi nel maggio del 1981 su « I criteri di ecclesialità di gruppi, movimenti ed associazioni ». Su questa ci soffermeremo più avanti, per riferirne il contenuto e per un breve commento.

Ai cultori del diritto canonico le novità introdotte dal Concilio Vaticano II in tema di diritto di associazione, ed il nuovo fervore del fenomeno associativo, hanno dato una viva consapevolezza della necessità di norme lungimiranti che lo regolino. La rivista « Communicationes » (2, 1970, pp. 97-98) riporta il pensiero dei consultori della Pontificia Commissione per la riforma del diritto canonico: « L'esercizio del diritto di associazione è una

delle vie per mezzo delle quali già oggi si compie ed in futuro si incrementerà la progressiva partecipazione dei fedeli alla comune ed unica missione della Chiesa, pellegrina in questo mondo; non sono allora da porsi ostacoli — cioè norme troppo strette — che possano coartare il processo vitale di tale fenomeno ».

L'argomento, prima che il piano giuridico, riguarda quello della ecclesiologia e in particolare la teologia dei carismi ed il rapporto fra questi e l'istituzione ecclesiastica. Ma il nostro intento è di trattarlo prevalentemente sul piano del diritto canonico¹.

Ci sembra opportuno iniziare con un esame delle norme sulle associazioni che sono contenute nel Codice di diritto canonico in vigore nonché delle innovazioni introdotte in proposito dal

¹ La letteratura in proposito è piuttosto vasta. Noi abbiamo tenuto particolarmente presenti, oltre ai lavori della Pontificia Commissione per la riforma del Codice di diritto canonico, nei resoconti riportati dalla rivista ufficiale « *Communicationes* », i seguenti testi:

— *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società* (relazioni e comunicazioni di vari autori riportate in), Atti del IV Congresso internazionale di diritto canonico, svoltosi a Fribourg nell'ottobre 1980, editi a Fribourg, Fribourg e Milano nel 1981. Li citeremo così: *Atti Friburgo*.

— A. Vallini, *Diritto di associazione e vita consacrata*, Roma 1975.

— A. Gutierrez, *Apostolatus institutorum saecularium*, in « *Commentarium pro religiosis et missionariis* », 51, 1970, pp. 208-222.

— W. Schultz, *Le norme canoniche sul diritto di associazione e la loro riforma alla luce dell'insegnamento del Concilio Vaticano II*, in « *Apollinaris* », 50, 1977 (1-2), pp. 148-171.

* * *

I seguenti Atti della Chiesa verranno citati in forma abbreviata come qui di seguito indicato:

LG: Costituzione *Lumen gentium* del Concilio Vaticano II;

AA: Decreto *Apostolicam actuositatem* del Concilio Vaticano II;

CD: Decreto *Christus Dominus* del Concilio Vaticano II;

PO: Decreto *Presbyterorum ordinis* del Concilio Vaticano II;

AG: Decreto *Ad gentes* del Concilio Vaticano II;

GS: Costituzione « *Gaudium et Spes* » del Concilio Vaticano II;

OA: Lettera apostolica *Octogesima adveniens* di Paolo VI;

GM: Documento su la « Giustizia nel mondo » del 3° Sinodo dei Vescovi (1971);

EN: Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* di Paolo VI;

EM: Documento su « Evangelizzazione e ministeri » della CEI (1977).

Concilio Vaticano II (di immediata efficacia o bisognose di ulteriori precisazioni legislative); diremo anche degli orientamenti chiaramente emersi in seno alla Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico.

LE ASSOCIAZIONI NELLA CHIESA: « DE JURE CONDITO » E « DE JURE CONDENDO »

1. Secondo il Codice Piano-benedettino

Il canone 686, par. 1, afferma che non è riconosciuta nella Chiesa alcuna associazione che non sia stata *eretta o almeno approvata* dalla legittima autorità ecclesiastica. Una norma così rigida si manifestò subito « insufficiente a ricomprendere i fenomeni associativi che erano sorti prima del Codice o poco dopo la sua promulgazione » (cf. « Communicationes », 2, 1970, p. 98): ed infatti una decisione giurisprudenziale della Congregazione del Concilio in data 13-11-1920 (la cosiddetta *Resolutio Corrientensis*, dal nome della diocesi di Corrientes che era implicata nella questione: cf. *Acta Apostolicae Sedis*, 13, 1921, pp. 137-140) chiariva ben presto che possono esistere nella Chiesa libere associazioni, cioè non erette o non approvate dall'autorità, ma sorte per iniziativa esclusiva dei laici; esse non dipendono dall'autorità ecclesiastica quanto all'esistenza, agli statuti, all'organizzazione interna, al governo ed alle loro attività; gli associati sottostanno alla giurisdizione del Vescovo nella stessa misura in cui vi sono obbligati come singoli fedeli in materia di fede e di morale.

Le associazioni erette, o almeno approvate, furono chiamate dagli studiosi « ecclesiastiche », « pubbliche », « riconosciute »; le altre furono invece chiamate « non ecclesiastiche », « laicali », « pie », « private », « non riconosciute ».

L'*erezione* di un'associazione comporta secondo il Codice la costituzione di essa in persona giuridica, con i diritti che ne conseguono, e cioè la perpetuità (can. 102), il diritto di acquistare e di amministrare beni (can. 1495, n. 2), il diritto di stare in giudi-

zio davanti ai tribunali ecclesiastici (can. 1557, ecc.). In quanto persone giuridiche esse sono equiparate ai minori, e quindi sottoposte alla particolare sorveglianza dell'autorità. Non possono auto-sciogliersi, perché la loro soggettività giuridica dipende dalla volontà dell'autorità che le ha erette (can. 699).

La semplice *approvazione* dà invece alle associazioni il diritto di esistere in quanto associazioni ecclesiastiche, ma non attribuisce loro la personalità giuridica, perciò esse non possono acquistare beni ecclesiastici temporali, ma solo beni spirituali (per es. le indulgenze); non sono perpetue ai sensi del can. 102 e perciò cessano per libera volontà degli associati o per il venir meno di essi.

Le associazioni erette o almeno approvate sono sottoposte in via normale alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo, il quale ha il diritto e il dovere di « visitarle » in ordine alla disciplina interna, cioè alla direzione spirituale di esse (can. 690).

Dopo la citata *Resolutio Corrientensis* si è chiarito che tra le associazioni non riconosciute dall'autorità ecclesiastica alcune possono essere anche raccomandate (*commendatae*), e in tal caso i fedeli sono degni di lode se vi aderiscono (can. 684); ma soprattutto che possono esistere quelle semplicemente lecite (*licitae*) cioè non raccomandate ma nemmeno vietate. Di fatto la indicazione nella *Resolutio* non ha avuto molta risonanza per lungo tempo: ma il principio in essa affermato è stato tenuto ben presente dai Padri del Concilio Vaticano II (cf. nota 2 al n. 24 di AA).

2. Nel Concilio Vaticano II

I principi e le norme in tema di diritto di associazione si collegano nella loro portata se si considera il contenuto dell'intero *corpus* dei documenti conciliari.

In LG 32 si riafferma fortemente la radicale e comune condizione di libertà, di dignità e di responsabilità dei fedeli: « Vige fra tutti una vera eguaglianza riguardo alla dignità ed all'azione comune nell'edificare il Corpo di Cristo ».

Perciò anche i laici nei modi loro propri, sono chiamati, in virtù della consacrazione battesimale e crismale, a partecipare alla missione salvifica della Chiesa (cf. LG 33 e AA 3). E poiché lo Spirito Santo distribuisce ai fedeli doni peculiari, ogni credente ha il diritto ed insieme il dovere di esercitare tali carismi per il bene degli uomini e per la edificazione della Chiesa (cf. AA 3). Si capisce allora quanto si legge in LG 37: « I Pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa (...) lascino loro libertà e campo di agire, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere di propria iniziativa »; ed a proposito dell'impegno dei laici nell'azione apostolica è scritto in LG 33: « Sia perciò aperta qualunque via affinché, secondo le loro capacità e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa ». Tale cornice dottrinale fa capire meglio quanto è affermato in AA 18:

« L'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt. 18, 20). Perciò i fedeli esercitino il loro apostolato in spirito di unità. Siano apostoli tanto nelle proprie comunità familiari quanto in quelle parrocchiali e diocesane (...) e in quelle libere istituzioni nelle quali si vorranno riunire ».

E in AA 24:

« Sono molte infatti nella Chiesa le iniziative apostoliche che vengono costituite dalla libera volontà dei laici e sono rette dal loro prudente criterio ».

In AA 19 il principio della libertà di associazione è chiaramente formulato:

« Salva la dovuta relazione con l'autorità ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare associazioni e guidare e dare il proprio nome a quelle già esistenti ».

Quindi, pur essendo vero che il diritto di libertà di associazione non era del tutto misconosciuto nella Chiesa prima del Concilio, rimane vero che le associazioni, non costituite con atto della gerarchia ma sulla base della semplice libertà dei fedeli, non avevano un rilievo nell'ordinamento canonico. In proposito Vallini scrive (p. 76):

« La dottrina conciliare fa un sostanziale passo avanti. Il punto fondamentale che interessa sottolineare è che la libertà di associazione non è una mera facoltà giuridica concessa o riconosciuta dalla gerarchia per un processo di democratizzazione analogo a quello in atto nella società civile, ma un vero *jus nativum* dei fedeli, che scaturisce dalla condizione ontologico-sacramentale in virtù della quale ciascun battezzato, membro del popolo di Dio, è soggetto di diritti fondamentali inalienabili. Le libere formazioni laicali sono dunque effetto dell'esercizio di un diritto e di un diritto nativo, solennemente riconosciuto e formalmente sancito, che non può non avere rilevanza nella comunità ecclesiale ».

Il Concilio (cf. AA 19) ha ben presente la grande varietà delle associazioni e dei loro fini: ma esso le considera tutte come forme di apostolato. La diversità degli scopi che esse si propongono non serve più — come è nel Codice — quale base per una classificazione delle associazioni *ratione finis*; il Concilio, piuttosto, le considera in ordine ai vari tipi di rapporto con la gerarchia: cf. AA 24 (cf. Schultz, p. 160).

Esaminiamo allora quali possano essere tali tipi di rapporto.

a) In AA 24 si parla di iniziative apostoliche che vengono costituite dalla libera volontà dei laici e sono rette dal loro prudente criterio. Tali iniziative ricomprendono non solo le associazioni, ma anche altre forme di aggregazione meno strutturate. Comunque l'autorità ecclesiastica non entra nella direzione di esse, si limita a fornire i principi e gli aiuti spirituali, ad ordinare l'esercizio del loro apostolato al bene comune della Chiesa, a vigilare perché la dottrina e l'ordine siano rispettati (cf. AA 24, inizio). Poiché tali libere aggregazioni sono le uniche iniziative possibili per adempiere la missione della Chiesa in certe circostanze

o luoghi, « esse vengono non di rado lodate e raccomandate dalla gerarchia » (AA 24, 2° cpv.). La lode o la raccomandazione costituiscono certamente un riconoscimento indiretto di esse da parte della gerarchia (cf. Gutierrez, p. 209), ma non ne mutano la qualificazione nell'ordinamento canonico.

b) Vi sono poi forme di aggregazione che vengono esplicitamente riconosciute dalla gerarchia, sia pure in diverse maniere (il testo latino di AA 24 recita testualmente: « variis modis ab Hierarchia explicitae agnoscuntur »).

È chiaro che anche qui si fa riferimento ad aggregazioni costituite solo per libera volontà dei soci (cf. Schultz, p. 163 e Vallini, pp. 134 ss. e 184-185), del tutto sufficiente a dar vita alla iniziativa apostolica; e perciò si tratta di un riconoscimento non costitutivo, ma dichiarativo.

Quali potrebbero essere i vari modi di « explicita agnitio » in cui si concreta il rapporto con la gerarchia? Si può pensare ai seguenti:

— Una forma di « registrazione » da parte dell'autorità, previo accertamento di requisiti generalissimi delle aggregazioni. Scrive il Vallini (pp. 138-139):

« Questo atto meramente estrinseco e peraltro non necessario ad ogni associazione di fedeli, non avrebbe altro effetto che quello di fornire la prova della esistenza di un'associazione ecclesiale. In altri termini l'associazione, già perfetta nella sua esistenza giuridica, non avrebbe diritto di essere tutelata in giudizio fino a quando non sia accertata e formalmente dichiarata la sua legittimità da parte della competente autorità. Il provvedimento di registrazione non dovrebbe essere un atto discrezionale dell'autorità ecclesiastica (come l'esplicito riconoscimento nelle forme canoniche previste: approvazione, erezione), ma un diritto dell'associazione il cui adempimento è condizionato unicamente all'accertamento dei requisiti previsti; di conseguenza il diniego della registrazione darebbe adito al ricorso per illegittimità alla Segnatura Apostolica, sezione II ».

La richiesta di registrazione starebbe a significare che l'associazione accetta di collaborare con la gerarchia ogni volta che ne sia richiesta per il raggiungimento di scopi generali, e che non si sottrae alla generica vigilanza dell'autorità.

— In secondo luogo si può pensare ad una forma di *explicita agnitio* che si concreti nell'approvazione dello statuto dell'associazione: ci conduce a questa affermazione il progetto del nuovo Codice, poiché esso prevede (cf. « Communicationes », n. 12/1 - 1980, p. 118) che, al fine di ottenere il decreto di attribuzione della personalità giuridica privata, un'associazione deve aver ottenuto previamente l'approvazione del proprio statuto: se dunque viene distinta tale approvazione dal conferimento della personalità giuridica, ciò significa che un'associazione può fermarsi allo stadio della semplice approvazione dello statuto. Del resto, come vedremo fra poco, il progetto del nuovo Codice non prevede più le associazioni « approvate » ma solo quelle « erette » dall'autorità ecclesiastica (o « pubbliche ») e quelle costituite dalla libera volontà dei fedeli (o « private »).

— In AA 24 si tratta di un più penetrante intervento dell'autorità ecclesiastica, tale però che non muta la natura giuridica dell'associazione — in quanto costituita dalla libera volontà dei soci — e non toglie ai laici la necessaria libertà di azione: è il caso in cui la gerarchia:

« sceglie e promuove in modo particolare alcune associazioni ed iniziative, aventi finalità immediatamente spirituali, per le quali assume una speciale responsabilità ».

« A volte (cf. AA 20d) la gerarchia sancisce la cooperazione dei laici all'apostolato gerarchico col cosiddetto mandato. Comunque sono sempre i laici a dirigere le organizzazioni da loro costituite, a loro spetta il compito di ponderare le circostanze in cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e quello di elaborare e porre in esecuzione i piani di attività (cf. AA 20b); ma, in forza del mandato, essi agiscono « sotto la superiore direzione della gerarchia medesima ». Il Gutierrez (p. 211) chiama tale apostolato « laicale paragerarchico » e qualifica tale sorta di mandato come « mandato senza rappresentanza » (p. 212), revocabile a discrezione dell'autorità mandante.

— In AA 24, penultimo cpv., si prevede infine un altro tipo di rapporto con la gerarchia, e cioè la « missione » conferita

dall'autorità a determinati laici, singoli od associati, in virtù della quale essi sono chiamati a svolgere

« alcuni compiti più intimamente collegati coi doveri dei Pastori, come nell'esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime. (...) nell'esercizio di questi compiti i laici sono pienamente soggetti alla direzione del superiore ecclesiastico ».

Secondo il Gutierrez (pp. 212-213) con tale « missione » i laici sono chiamati a svolgere attività che la gerarchia fa proprie, pur non essendo in sé esclusivamente gerarchiche, cioè non eccedenti per loro natura la « capacità » dei laici. In altre parole si tratta di attività non proprie della gerarchia « perché non richiedono l'ordine sacro », ma che per sé possono essere svolte anche dai laici: la gerarchia se le riserva per meglio esercitare la sua missione, o per necessità, ed i laici che le svolgono in virtù della missione agiscono in nome dell'autorità ecclesiastica. Per Gutierrez si tratta perciò di un mandato con rappresentanza. In ogni modo i redattori del progetto del nuovo Codice hanno proposto che ogni associazione che abbia per scopo l'insegnamento della dottrina cristiana a nome della Chiesa, l'incremento del culto pubblico, o altri fini spirituali che per loro natura possano essere perseguiti solo dall'autorità ecclesiastica, non può essere che pubblica, cioè eretta dall'autorità; e questa con l'atto stesso di erezione le conferisce la « missione » di perseguire a nome della Chiesa gli scopi statuari.

3. *Nel progetto del nuovo Codice*

Del suo contenuto, di cui abbiamo appena anticipato qualcosa, ci limitiamo a sintetizzare le proposte più significative (cf. « Communicationes », n. 12/1-1980):

— È affermato il diritto dei fedeli di costituire associazioni in virtù di convenzione privata, ai fini di pietà, di opera di apostolato o ad altri fini spirituali (esclusi quelli che comportano l'erezione da parte della gerarchia di associazioni pubbliche).

— Si definisce che tali associazioni sono private, mentre sono pubbliche quelle erette dalla gerarchia. Tra le pubbliche, oltre le già ricordate, ci sono quelle che l'autorità erige per altri fini spirituali supplendo alla mancanza di iniziativa privata.

— Nelle associazioni pubbliche la nomina del dirigente e dell'assistente spirituale o del cappellano spetta all'autorità ecclesiastica. Quelle private sono dirette invece dalle persone nominate dall'interno, secondo gli statuti; esse possono scegliersi come consulente spirituale un sacerdote, confermato dall'autorità ecclesiastica.

— Nelle associazioni private l'autorità deve solo vigilare affinché i beni siano usati per i fini statutari; in quelle pubbliche i beni sono amministrati sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica.

— Questa ha su tutte le associazioni il diritto e il dovere di vigilare su quanto riguarda la fede e la morale e affinché non vi siano abusi nella disciplina ecclesiastica. La giurisdizione della gerarchia, più penetrante nelle associazioni pubbliche, nelle private ha la stessa ampiezza di quella sugli associati come singoli fedeli (è evidente il richiamo ai principi della *Resolutio Corrientensis*). L'autorità ecclesiastica ha il potere di far convergere al bene comune l'apostolato di tutte le associazioni.

Va sottolineato che nel progetto il diritto di dar vita ad associazioni private è non solo dei laici, ma anche dei chierici, e dei chierici e dei laici insieme. Questo ha un significato di rilievo se si pensa che il Concilio Vaticano II (cf. PO 8), allorché raccomanda le associazioni tra chierici, non si accontenta della libera iniziativa di essi, ma richiede il riconoscimento degli statuti da parte della gerarchia. Il progetto dunque apre la strada a libere iniziative apostoliche comuni a chierici e laici. E i religiosi, col consenso dei loro superiori, potranno aderire ad esse (« *Communicationes* », p. 102).

Se prendiamo in esame, alla luce del progetto, i vari tipi di rapporto delle associazioni con la gerarchia elencati in AA 24, vediamo che soltanto le associazioni che ricevono la « missione » sono qualificate pubbliche, onde per esse è richiesta l'erezione

da parte della gerarchia. Le altre, siano semplicemente libere, lodate o raccomandate, riconosciute implicitamente od esplicitamente, siano esse scelte per collaborare all'apostolato gerarchico, rientrano tutte nella categoria delle private. Il mandato — se inteso come sopra spiegato — non cambia la qualificazione di quelle associazioni le quali, se presentano le caratteristiche esposte in AA 20, sono state e sono in certi luoghi denominate Azione Cattolica: esse rimangono private.

LA NOTA PASTORALE DELLA C.E.I. DEL MAGGIO 1981

I Vescovi si rallegrano della « ondata di grazia » che il Signore ha riversato sulle loro comunità attraverso la grande fioritura di gruppi, movimenti ed associazioni « ricchi di fermenti, di attività, di programmi, di intenti e di desideri ». Si tratta di doni da « far convergere al bene della vita e della missione della Chiesa ». Ricordano la novità che il Concilio ha introdotto, cioè che il diritto di associazione è nei fedeli radicato sul loro statuto sacramentale, e quindi costituisce il modo concreto ed insieme una garanzia per partecipare alla comunione ed alla missione della Chiesa. Tentano una descrizione delle varie realtà aggregative, ben consapevoli che ciò che conta non è tanto una denominazione ma la sostanza delle cose, cioè il reale configurarsi dei gruppi, dei movimenti e delle associazioni; che del resto sono spesso in continuo aggiornamento e rinnovamento. La Nota, poi, affronta l'argomento centrale:

« Sulla scorta degli elementi offerti dal Concilio e degli orientamenti che hanno presieduto alla elaborazione della imminente riforma del C.J.C. si possono tracciare alcune linee che servono come criteri autorevoli e sicuri di giudizio e di comportamento per i Pastori e indirettamente per le stesse aggregazioni, tanto per il discernimento della ecclesialità di queste realtà aggregative, quanto per il riconoscimento esplicito delle medesime nel rapporto di collaborazione con i Pastori.

Sulla base dell'insieme delle indicazioni conciliari i criteri di ec-

clesialità sono facilmente riducibili ai seguenti: 1) fedeltà all'ortodossia, 2) conformità alle finalità della Chiesa, 3) comunione col vescovo, 4) riconoscimento della pluralità associativa e disponibilità alla collaborazione ».

La fedeltà all'ortodossia comporta non soltanto l'adesione alla dottrina della fede e al magistero della Chiesa che la interpreta e la proclama, ma anche l'impegno di tendere a realizzare una intima unità tra la fede e la vita vissuta. Circa il secondo criterio, la Nota afferma che sono certamente conformi alle finalità di evangelizzazione le aggregazioni che si propongono scopi religiosi, formativi, pastorali, ecc., o che attendano ad opere di pietà, di misericordia e simili. La Nota riconosce tale conformità anche a quelle associazioni che si propongono di formare e sostenere i fedeli nell'impegno di promozione umana e di partecipazione sociale (la cosiddetta animazione cristiana del temporale). Non ritiene invece (più avanti commenteremo questo punto) che presentino « una specifica consistenza ecclesiale » quelle

« associazioni di ispirazione cristiana che operano nel temporale », cioè « quelle i cui membri, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali, politiche alla luce dei principi cristiani, e intervenendo in esse per farle crescere secondo prospettive di autentico umanesimo plenario, impegnano nella propria azione esclusivamente se stessi, operando sempre e soltanto sotto la propria responsabilità, personale o collettiva » (n. 11a).

Il terzo criterio, quello della comunione col Vescovo, si esprime nella disponibilità ad accogliere da lui con lealtà e fiducia i principi dottrinali, gli orientamenti pastorali, i sussidi spirituali e formativi, la sua azione di coordinamento pastorale, l'esercizio del suo compito di vigilanza e di correzione, nonché il ministero del presbitero eventualmente da lui inviato od approvato. Circa il quarto criterio la Nota osserva che esso viene proposto perché l'ecclesialità comporta l'esclusione « di ogni spirito discriminatorio » che ha in sé il pericolo di auto-identificarsi con la Chiesa.

Saggiamente la Nota ricorda un quinto criterio, che « in un certo senso riassume ed integra » i quattro precedenti: quello dei frutti spirituali, come

« il largo spazio dato alla preghiera, lo stile di povertà, la disponibilità al servizio della carità, il fiorire di vocazioni sacerdotali e di speciale consacrazione, l'invenzione di nuovi metodi di evangelizzazione, il coraggio di una presenza esplicita in ambienti difficili, la passione per l'accostamento dei lontani dalla pratica della fede, il maturare di vere conversioni, la forte "presa" sui giovani, la riscoperta della fraternità vissuta e della comunione dei beni, la rivalutazione dei carismi e dei ministeri, ecc. ».

Dopo aver esposto gli elementi che devono essere presenti in ogni associazione, movimento o gruppo perché possano ritenersi ecclesiali, la Nota afferma (n. 15) che,

« a partire da tale base comune ed irrinunciabile possono darsi ulteriori sviluppi, nella linea del collegamento (...) con l'autorità ecclesiastica e nella responsabilità che questa si assume nei riguardi dell'associazione stessa. Si danno così tre livelli: a) a un primo livello si collocano le aggregazioni che (...) esistono e operano nella Chiesa senza richiedere un esplicito riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica: possono chiamarsi associazioni libere o associazioni non formalmente riconosciute. b) Ad un secondo livello si trovano quelle aggregazioni che (...) domandano e ottengono uno speciale riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica: possono dirsi associazioni riconosciute (*explicite agnitae*). c) Ad un terzo livello stanno quelle aggregazioni che vengono scelte e in particolare modo promosse dalla stessa gerarchia ecclesiastica, per il valore che esse presentano in ordine al bene comune della Chiesa (...) ».

Le prime sono un tipo elementare di aggregazione e finché realizzano in sé i criteri di ecclesialità hanno tutto il diritto di agire liberamente nella Chiesa senza particolare autenticazione o autorizzazione. La loro relazione con l'autorità ecclesiastica si concreta in quanto è espresso nel terzo e nel quarto criterio di ecclesialità.

Circa le associazioni esplicitamente riconosciute, la Nota af-

ferma che affinché si possa arrivare a tale riconoscimento occorrono requisiti di ordine formale e di ordine sostanziale. I requisiti formali sono tra l'altro: la presentazione di uno statuto, la indicazione delle finalità e della dimensione organizzativa ed operativa, la specificazione del tipo di presenza nell'ordinamento istituzionale della Chiesa in Italia, la indicazione degli organi direttivi, la specificazione della eventuale presenza di sacerdoti e del titolo della loro partecipazione alla associazione. I requisiti di ordine sostanziale non sono altro — per la Nota — che una ripresa, un approfondimento ed una specificazione degli elementi indicati come criteri per il discernimento: la dichiarata disponibilità a convergere nelle scelte pastorali della Chiesa italiana e della Chiesa particolare interessata, col contributo della « genialità peculiare e con la forza organizzativa dell'associazione e dei suoi membri »; e ancora a partecipare a pieno titolo agli organi consultivi pastorali; infine

« l'impegno a riconoscere e ad accogliere la presenza e l'azione di sacerdoti idonei e convenientemente formati nominati dal Vescovo (oppure, ai rispettivi livelli, dalla Conferenza Episcopale regionale o dalla C.E.I.), sentiti i responsabili delle associazioni (...) e mandati all'associazione come espressione visibile di piena comunione ecclesiale e di positivo raccordo pastorale, oltre che come aiuto offerto dalla Chiesa per una più profonda e completa formazione apostolica degli associati ».

A questo punto la Nota presenta alcune importanti precisazioni. In primo luogo (n. 22a)

« è importante ricordare che il riconoscimento concesso dall'autorità ecclesiastica non muta la natura dei singoli gruppi, movimenti od associazioni, i quali continuano a rappresentare e a impegnare se stessi, non l'autorità che li ha riconosciuti.

Il riconoscimento è indubbiamente un atto ricco di valore ecclesiale, ma non è tale da comportare una sorta di "identificazione" tra la associazione e la Chiesa, tra orientamenti e scelte inevitabilmente parziali e relative e la posizione della gerarchia ecclesiastica che esprime gli indirizzi della Chiesa in quanto tale.

Ogni associazione riconosciuta coinvolge nelle proprie scelte se stessa, con i propri valori e i propri limiti, non certamente tutta la Chiesa, pur non potendosi dimenticare che, in qualche modo, essa esprime veramente la realtà della Chiesa, nel suo stesso esistere come fatto di aggregazione intra-ecclesiale e nel suo operare come componente concreta di quella comunità cristiana nella quale il mistero della "comunione" si incarna e si manifesta ».

In secondo luogo il riconoscimento comporta una implicita raccomandazione della realtà associativa, per il suo valore spirituale, la significatività ecclesiale, l'utilità pastorale (n. 22b) e

« offre alla gerarchia un prezioso affidamento ai fini di una 'organica programmazione pastorale, che in tal modo si arricchisce delle possibilità di assicurare presenze organizzate e articolate nelle complesse situazioni umane, culturali e sociali che caratterizzano la società contemporanea » (n. 22c).

Il riconoscimento non si esprime in forme e con intensità sempre identiche. All'autorità ecclesiastica — afferma la Nota — spetta di valutare le modalità specifiche secondo le quali i promotori delle associazioni intendono perseguire determinate finalità, apprezzarne la conformità maggiore o minore alle urgenze pastorali e alle proprie linee programmatiche e « modulare quindi diversamente l'intensità e la forma del riconoscimento che si intende concedere ». Il riconoscimento — continua la Nota — si deve esprimere con un atto di approvazione formale e specifica ed esso

« comporta una valutazione complessiva della associazione che, se è primariamente di merito, presenta anche aspetti di opportunità pastorale. Nessun Vescovo perciò può essere obbligato a riconoscere un'associazione, anche se questa si presenta con finalità e caratteristiche che sono di per sé apprezzabili o addirittura altamente positive. Non tutto ciò che è buono è anche opportuno; e in ogni modo c'è un ordine anche nella carità. Il giudice ultimo del riconoscimento di un'associazione in una determinata diocesi resta il Vescovo, che è il pastore di quella Chiesa e il sapiente moderatore dei doni e delle funzioni in vista della utilità comune.

Quando invece un'associazione ha rilevanza nazionale, la concessione del riconoscimento spetta alla Conferenza Episcopale Italiana, secondo le sue norme statutarie.

In questo caso il riconoscimento vale per tutta la Chiesa italiana.

Resta però salvo il diritto di ogni Vescovo di dare, di rinviare o di negare il proprio assenso alla presenza e alla attività di quella determinata associazione nella propria diocesi, in base alle ragioni di opportunità pastorale dianzi richiamate; tuttavia tali ragioni dovranno essere in questo caso particolarmente ponderate, dal momento che il riconoscimento nazionale comporta un apprezzamento positivo dell'associazione che è di non lieve entità » (n. 24).

Infine a proposito della terza categoria di forme associative, quelle « scelte in modo particolare dall'autorità ecclesiastica » per essere più strettamente unite al suo ufficio apostolico e per le quali l'autorità assume una particolare responsabilità, la Nota afferma che

« di fatto, in Italia, questo tipo di realtà associativa si è attuato e si attua nell'Azione Cattolica italiana, che presenta, congiunte insieme, tutte le quattro Note precisate dal Concilio Vaticano II » (cf. AA 20).

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA NOTA

1. *Circa il riconoscimento delle associazioni ecclesiali*

Quanto si legge in proposito nella Nota ci sembra si spieghi se si considera che la sua chiave di lettura è la qualificazione pastorale di essa. Se invece ci chiediamo, sul piano strettamente giuridico, in che cosa consista il riconoscimento, quali ne siano le forme e la intensità non sempre identiche (cf. n. 23 della Nota), quale sia l'autorità competente, la Nota a nostro giudizio non risponde chiaramente a tali pur legittime domande.

Leggiamo al n. 22b che il riconoscimento non coincide con la lode o con la raccomandazione, anche se implicitamente la contiene. E sembra chiaro che si tratta di un riconoscimento dichiarativo, non costitutivo: il riconoscimento — come si legge al n. 22a e al n. 23b — « non muta la natura » delle aggregazioni rico-

nosciute, in cui « si esprime liberamente il diritto di associazione proprio dei fedeli ». Del resto, se rimanesse qualche dubbio, per escludere che si tratti di una erezione o di un'approvazione quali previste dal vigente Codice (can. 686, par. 1), basti pensare a quanto è scritto nel n. 24 della Nota, e cioè che « quando un'associazione ha rilevanza nazionale, la concessione del riconoscimento spetta alla C.E.I., secondo le sue norme statutarie ». Or bene, nel diritto vigente la competenza per la erezione o l'approvazione in tali casi spetta alla S. Sede e non (salvo privilegio apostolico: can. 686, par. 2) alle Conferenze Episcopali, come invece previsto nel progetto del nuovo Codice di diritto canonico ².

Va escluso anche che il riconoscimento di cui tratta la Nota stia a significare l'approvazione specifica degli statuti, o la attribuzione della personalità giuridica privata, quali previste nel progetto del nuovo Codice (cf. « Communicationes », n. 12/1-1980, p. 118): prima della sua entrata in vigore, ovviamente, vale la norma generale che le leggi non abrogate o derogate dal Concilio Ecumenico Vaticano II rimangono « integre e sante » (cf. il « Motu proprio » *De episcoporum muneribus* di Paolo VI, I): e tali leggi non conoscono, come abbiamo sopra spiegato, tali istituti giuridici ³.

² Cf. anche la comunicazione di L. Martinez Sistach su *La autoridad ecclesiastica competente para regular asociaciones supra-diocesanas*, in *Acti Friburgo*, pp. 595-610.

³ Per un raffronto — certamente sommario ed incompleto — tra la approvazione prevista dal vigente Codice e l'approvazione degli statuti nonché la attribuzione della personalità giuridica privata previste nel progetto del Codice, ci sembra che si potrebbe dire quanto segue:

— la approvazione prevista nel Codice in vigore non attribuisce la personalità giuridica (come invece avviene in virtù della erezione), cioè non dà vita ad una persona morale collegiale; l'associazione approvata è pur sempre una certa entità canonica, è un collegio canonico privato. La approvazione è un atto del tutto discrezionale della autorità; pur non attribuendo la personalità giuridica vera e propria, essa ha un certo valore costitutivo, perché per il Codice vale il principio che non possono aversi nell'ordinamento canonico associazioni che non siano fondate su di un atto gerarchico.

— La approvazione degli statuti prevista nel progetto di riforma non ha efficacia costitutiva: infatti questa risiede tutta nella volontà dei soci, in quanto espressione del loro diritto di associarsi nella Chiesa. Perciò (cf. Vallini, pp. 184-

Lo stesso argomento vale anche per escludere che per riconoscimento la Nota intenda il consenso della legittima autorità ecclesiastica a che una data associazione assuma la denominazione di cattolica (cf. AA 24): questa competenza è data nel progetto del nuovo Codice alle Conferenze Episcopali per le associazioni sopra-diocesane, ma non dalla legge canonica attuale (cf. « *Communicationes* », n. 12/1-1980, p. 93).

E certamente non può dirsi che il riconoscimento previsto dalla Nota consista in una registrazione quale è stata proposta dallo studioso che abbiamo sopra citato commentando le novità apportate dal Concilio Vaticano II: anzitutto — e ovviamente — perché la registrazione è una proposta *de jure condendo*; in secondo luogo perché va escluso comunque che la Nota si riferisca ad una tale forma di registrazione, in quanto secondo il Vallini, essa non sarebbe un provvedimento discrezionale, mentre secondo la Nota (n. 24) il riconoscimento è un atto discrezionale dell'autorità.

La portata giuridica del riconoscimento, allora, non è chiaramente configurabile stando alla legge canonica vigente. Forse era inevitabile che la Nota, nella presente fase che precede la promulgazione del nuovo Codice, contenesse questo iato fra il ricco significato ecclesiale attribuito al riconoscimento ed il suo rilievo

185) l'atto costitutivo dei membri è la piattaforma giuridica comune a tutte le associazioni private, che precede qualsiasi distinzione specifica originata da successivi interventi della pubblica autorità. Inoltre, secondo il Vallini (cf. p. 185) il riconoscimento dato nella forma della semplice approvazione, non avendo più il valore di conferire la esistenza giuridica nell'ordinamento canonico, non sarebbe più esclusivamente discrezionale: la discrezionalità dovrebbe trovare un limite nel legittimo interesse della associazione, non contrastante con le istanze dell'ordine pubblico ecclesiale.

— Mentre secondo il Codice vigente una associazione, prima di essere approvata, era una mera realtà sociologica, nel progetto di riforma l'approvazione degli statuti ed anche il decreto di attribuzione della personalità giuridica privata riguardano una libera aggregazione già rilevante come tale per l'ordinamento canonico.

— La competenza per approvare una associazione è secondo il Codice vigente soltanto del Vescovo diocesano o della Santa Sede. Nel progetto, invece, competenti ad approvare gli statuti e ad emettere il decreto che attribuisce la personalità giuridica privata sono, in relazione all'ambito territoriale in cui per statuto le associazioni operano, il Vescovo diocesano, le Conferenze episcopali, la Santa Sede.

giuridico. Solo l'entrata in vigore del nuovo Codice colmerà questo distacco e porterà in materia la necessaria chiarezza.

2. *Circa i criteri di ecclesialità*

Ci sembra pregevole la individuazione dei criteri di discernimento esposti nella prima parte della Nota. Riteniamo però che quanto si legge al n. 11 meriti un approfondimento. Si tratta della distinzione fra associazioni di ispirazione cristiana per l'animazione del temporale ed associazioni di ispirazione cristiana per operare nel temporale. Solo le prime — secondo la Nota — sono conformi alle finalità della Chiesa, sono da considerarsi « vere aggregazioni ecclesiali »; le seconde invece « non presentano una specifica consistenza ecclesiale » e per esse « l'autorità pastorale della Chiesa non assume una diretta responsabilità ». Il testo, così come è formulato, fa capire che la consistenza ecclesiale di tali associazioni non è del tutto esclusa, ma sarebbe soltanto generica; e la responsabilità della gerarchia non sarebbe diretta, ma solo indiretta. Più avanti, al n. 23a, la Nota dice testualmente:

« Non saranno invece formalmente riconoscibili le associazioni di ispirazione cristiana che operano nel temporale, perché l'autorità ecclesiastica non intende assumere nei loro confronti alcuna diretta responsabilità ».

Sorprende che l'argomento venga ripreso al n. 23a come problema particolare (cf. il titolo che precede il n. 23): se le associazioni che operano nel temporale non rispondono al requisito della conformità ai fini della Chiesa, come detto al n. 11 della Nota, è ovvio che non sono riconoscibili; il problema è già risolto in via generale. Se non erriamo, emerge qualche incertezza dal contenuto della Nota in ordine alle associazioni che operano nel temporale; comunque la Nota « non intende fare riferimento » (cf. ultima parte del n. 11b) ad esse.

Il problema ha aspetti pastorali, giuridici e teologici. Per spiegarci il contenuto del n. 11 della Nota dobbiamo certamente

rifarci ad alcuni importanti documenti della Chiesa. Paolo VI, in EN 73, pur dopo aver affermato tutta l'importanza della presenza attiva dei laici nelle realtà temporali, aggiunge:

« Non bisogna tuttavia trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia ed i carismi che il Signore vorrà loro dispensare ».

Poco prima, al n. 70, Paolo VI aveva scritto a proposito della vocazione dei laici:

« il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale — che è il ruolo specifico dei Pastori — ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti ed operanti nelle realtà del mondo ».

Si dovrà allora dire che nella Nota si è voluto prendere in considerazione solo quelle associazioni attraverso le quali i laici collaborano con i Pastori nel servizio della comunità ecclesiale per la crescita e lo sviluppo di essa, e non, invece, quelle altre associazioni con cui i laici adempiono quello che pure sarebbe il loro compito primario e la loro vocazione specifica? Chiaramente è questo l'intendimento della Nota, nella quale si cita anche (cf. n. 11) il seguente passo di GM:

« Di per sé, non spetta alla Chiesa, in quanto comunità religiosa e gerarchica, fornire soluzioni concrete in campo sociale, economico e politico per la causa della giustizia nel mondo. La sua missione, però, porta con sé la difesa e la promozione della dignità e dei diritti fondamentali della persona umana.

I membri della Chiesa, in quanto membri della società civile, hanno il diritto e il dovere di perseguire, al pari degli altri cittadini, il bene comune ».

In questa linea la Nota, richiamandosi a GS 76 ed LG 36, distingue le azioni « che i fedeli, individualmente od associati tra

loro, compiono in proprio nome come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa, in comunione con i loro Pastori »; ed aggiunge che le associazioni che operano nel temporale sono

« organismi civili più che ecclesiali, anche se in concreto sono promossi da cristiani che in essi mettono a frutto la luce che proviene dalla fede e la forza d'impegno che nasce dalla carità. In tali organismi si esprime piuttosto il diritto di libera associazione per finalità non contrastanti con i valori fondamentali, che è proprio della persona umana in quanto tale, ed è solitamente riconosciuto come diritto costituzionalmente garantito negli Stati veramente democratici » (nota 11).

Però anche in ordine a tali associazioni — ritenute solo civili — che operano nel temporale, la Nota ricorda quanto insegna AA 24:

« Nei confronti delle opere ed istituzioni di ordine temporale, il compito della gerarchia consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi dell'ordine morale che devono essere rispettati nelle cose temporali; inoltre è in suo potere giudicare, tutto ben considerato, e servendosi dell'aiuto di esperti, della conformità di tali opere ed istituzioni con i principi morali e stabilire quali cose sono necessarie per custodire e promuovere i beni di ordine soprannaturale ».

Osserviamo qui che ponendosi dal punto di vista della Nota non è certo facile distinguere l'animazione del temporale dall'operare nelle realtà temporali: fino a che punto è possibile animare senza operare, senza partecipare? Si pensi, per esempio, al campo della cultura, della comunicazione sociale, del lavoro. Solo una leale collaborazione dei laici con i Vescovi consentirà di pervenire — nell'applicazione della Nota — a soluzioni soddisfacenti sul piano pastorale.

Ma, nel pieno rispetto della linea assunta dall'Episcopato italiano circa le associazioni che operano nel temporale, ci sembra che la problematica in ordine alla loro ecclesialità rimane aperta.

a) Lo stesso concetto di animazione del temporale ci sembra

non significhi soltanto « aiutare gli uomini affinché siano resi capaci di ben costruire l'ordine temporale e di ordinarlo a Dio per mezzo di Cristo », ma anche, come dice lo stesso testo (AA 7) nel fatto di instaurare e perfezionare tale ordine, considerato nel suo valore proprio, in tutte le realtà che lo costituiscono e che, avendo già « una bontà naturale », ricevono — pur nell'autonomia dei loro fini e dei mezzi — una speciale dignità in rapporto alla persona umana di cui sono al servizio. Su questo punto ci sembra assai importante il contenuto di OA 4 e di AG 15⁴.

b) Secondo la Nota rimane una responsabilità indiretta della gerarchia. GM, poche righe dopo quelle sopra riportate, afferma non tanto una responsabilità della gerarchia ma piuttosto quella di tutta la Chiesa:

« E mentre attendono a quelle attività, essi (i laici) operano in linea generale per iniziativa loro propria, senza coinvolgere la responsabilità della gerarchia ecclesiastica; tuttavia, in qualche modo impegnano la responsabilità della Chiesa, essendo essi suoi membri ».

Né ci sembra che la distinzione (richiamata dalla Nota) tra azioni che i fedeli compiono, individualmente o in gruppo, in proprio nome e quelle compiute in nome della Chiesa e in comunione coi loro Pastori, porti veramente chiarezza: perché anche nelle azioni compiute in proprio nome i laici sono chiamati ad agire in comunione coi loro Pastori; in secondo luogo perché anche le associazioni ritenute ecclesiali e formalmente riconosciute non agiscono a nome della Chiesa (ciò avviene soltanto dove ci

⁴ « Spetta alle comunità cristiane individuare — con l'assistenza dello Spirito Santo, in comunione con i Vescovi responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà — le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti casi. In questa ricerca dei cambiamenti da promuovere, i cristiani dovranno innanzitutto rinnovare la loro fiducia nella forza e nella originalità delle esigenze evangeliche » (OA 4).

« Tocca proprio ai laici, penetrati dallo Spirito di Cristo, di agire come un fermento nelle realtà terrene, animandole dall'interno ed ordinandole in modo che si svolgano sempre secondo le norme di Cristo » (AG 15).

sia una missione, o mandato con rappresentanza); ed infine perché — escluso che agiscano a nome della Chiesa — le associazioni formalmente riconosciute, come spiega la Nota al n. 22a, « rappresentano ed impegnano se stesse, non l'autorità che le ha riconosciute »:

« Il riconoscimento non è tale da comportare una sorta di identificazione tra l'associazione e la Chiesa, tra orientamenti e scelte inevitabilmente parziali e relative e la posizione della gerarchia ecclesiastica che esprime gli indirizzi della Chiesa in quanto tale. Ogni associazione riconosciuta coinvolge nelle proprie scelte se stessa, con i propri valori e i propri limiti, non certamente tutta la Chiesa; pur non potendosi dimenticare che, in qualche modo, essa esprime veramente la realtà della Chiesa... ».

La Nota — ci pare — risente di una elaborazione dottrinale non ancora compiuta negli stessi documenti del Concilio e del post-Concilio.

c) Il Concilio ha pur chiaramente affermato che la Chiesa, con tutte le sue componenti ed i suoi *status*, nella integralità del suo essere e della sua missione, è sacramento di unità e di salvezza per il mondo; e la sua missione — come leggiamo in AA 5 — « abbraccia pure l'instaurazione di tutto l'ordine temporale », « non è soltanto portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche animare e perfezionare l'ordine temporale con lo spirito evangelico ». I laici dunque adempiono alla missione della Chiesa e attuano la loro vocazione specifica allorché operano nel temporale guidati dalla sapienza cristiana, soli o associati⁵.

⁵ Oltre ai testi già riportati, citiamo tra i molti altri: LG 31; GS 43; AA 7; CD 12; EN 29, 30, 31, 33, 38; OA 36, 37, 48, 49, 50; EM 73.

Sulla diversità dei ministeri nell'unica missione della Chiesa, e sul fatto che ogni cristiano è ministro del Vangelo in virtù del battesimo cf. anche: Beyer, *Laïcité ou peuple de Dieu*, in AA.VV., *La Chiesa dopo il Concilio*, Atti del Congresso internazionale di diritto canonico del 1970, Milano 1972.

In una comunicazione al Congresso di Fribourg, S. Berlingò, dopo aver sottolineato il ministero dei laici, insopprimibile per la missione della Chiesa, ed attraverso cui essa assolve il suo servizio alle realtà terrene, aggiunge (Atti. pp. 275-

Perciò ci sembra teoricamente fondato non ridurre le associazioni ecclesiali a quelle che mirano al servizio della comunità ecclesiale (cf. EN, n. 73), ma ricomprendervi quelle che operano nel temporale, in quanto anche attraverso di esse si compie l'unica missione della Chiesa. La loro veste canonica appropriata sarebbe quella di libere associazioni, quale che sia la configurazione giuridica che assumono di fronte alla autorità civile. È evidente che in molte situazioni i laici cristiani ritengono opportuno, per rendere conforme l'ordine temporale ai principi della vita cristiana, associarsi non solo tra loro ma anche con persone non cristiane di buona volontà; ma se, in determinati casi, scelgono di dar vita ad associazioni di fedeli, ci sembra che — salvo il necessario discernimento da parte dell'autorità — esse potrebbero essere ritenute specificamente ecclesiali⁶. Si pensi, per esempio, ad una azione politica di famiglie cristiane « affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e

276): « Il laico allorché agisce quale operatore di pace e di giustizia in mezzo al mondo, rispondendo ad una precisa e specifica vocazione ecclesiale, in sinergia (e cioè senza conclamate e dichiarate rotture) con la propria comunità di fede, non agisce semplicemente a titolo personale (*christlich*), ma in attuazione di un preciso *ministerium* (*kirchlich*). Si supera così la mera prospettiva privatistica dello statuto del laicato attribuendo ad esso un rilievo costitutivo e pubblico anche in assenza di mandati specifici e di attribuzioni determinate dalla gerarchia ». A conferma della nostra tesi ci pare che militi il testo del can. 524 del progetto del nuovo Codice, riportato in « *Communicationes* », 13/2-1981, p. 316.

⁶ Per ulteriore chiarezza vogliamo qui affermare che la nostra riflessione si pone su di un piano teorico, intorno, cioè, alla *possibilità* teorica che siano ritenute conformi ai fini della Chiesa associazioni di cattolici che, per esempio, si dedichino ad una istituzione scolastica o culturale, gestiscano un centro di accoglienza alla vita od una stazione radiotelevisiva; essa prescinde, pertanto, da considerazioni circa la convenienza o meno di tali associazioni e da un esame di quali e quante esistano attualmente in Italia.

Riteniamo comunque che associazioni ecclesiali possano proporsi anche scopi politici, ma distinguiamo nettamente tali scopi da quelli propri dei partiti.

Di fatto in Italia la DC non è e non vuole essere un partito confessionale, e per questo è escluso che essa sia una associazione ecclesiale nel senso da noi inteso. Ma, andando ancor più a fondo, la coscienza che la Chiesa ha maturato di sé e dei suoi compiti, e parallelamente la cultura moderna nei Paesi di tradizione cristiana, allontanano sempre di più la possibilità di partiti confessionali.

Ci sembra acquisito che il temporale è un ambito nel quale i cristiani possono agire con finalità « religiose » o « laiche » (da non confondersi con laiciste), senza che le due debbano contrapporsi o escludersi.

difendano positivamente i diritti e i doveri della famiglia » (cf. Esortazione apostolica *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II).

Se si ritenga la conformità ai fini della Chiesa delle associazioni che operano nel temporale, i criteri per discernere l'ecclesialità di esse sul piano della ortodossia e della coerenza dei metodi e dei comportamenti potrebbero essere convenientemente adeguati ed integrati ⁷.

E per favorire la comunione con l'Episcopato, occorrerebbe trovare dei tramite adatti a tali associazioni: essi starebbero ad indicare il desiderio delle associazioni stesse di essere accompagnate nel loro operare dal consiglio dei Vescovi; e questa comunione costante sarebbe ben diversa da « interventi successivi », per denunciare e correggere errori.

Infine, per quanto riguarda la responsabilità dell'autorità pastorale, ci sembra che essa esisterebbe in modo diretto circa l'ortodossia e la coerenza nella prassi, mentre nessuna responsabilità, nemmeno indiretta, ricadrebbe sulla gerarchia per le attività svolte dalle associazioni in ordine a tutto ciò che, essendo conforme alla morale cristiana e non pregiudizievole per l'ordine soprannaturale, riguarda i fini contingenti ed i mezzi per raggiungerli (cf. anche il testo del can. 525 del progetto del nuovo Codice, riportato in « Communicationes », 13/2-1981, p. 317).

⁷ Per esempio, a proposito di una associazione di fedeli che operi in campo politico, potrebbe essere rilevante per il discernimento tra l'altro quanto segue:

— il non ridurre la missione della Chiesa alla dimensione di un progetto di semplice liberazione temporale (cf. EN 32-33);

— il non fare della politica un assoluto, pur essendo vero che la sua sfera è larga e globante (cf. OA 46);

— la capacità di portare contributi originali a vantaggio di una trasformazione positiva della società (cf. OA 4, 19, 36);

— il non provocare lacerazioni o polarizzazioni ideologiche a causa delle diverse concezioni sulla società e sulle istituzioni umane (cf. EN 77), ma anzi la capacità di unirsi con cristiani di diverso orientamento politico per la tutela e lo sviluppo di valori essenziali;

— il non rivendicare esclusivamente a favore delle proprie opinioni e proposte l'autorità della Chiesa, e l'essere aperti al dialogo con chi sostiene proposte diverse (cf. GS 43).

RILIEVO DEI CARISMI

Ci auguriamo che il nuovo Codice di diritto canonico risponda all'auspicio di favorire la progressiva partecipazione dei fedeli all'unica missione della Chiesa.

Feliciani (cf. *Atti Friburgo*, pp. 239-240) nota che si sono manifestati

« fenomeni associativi con caratteristiche nuove rispetto a quelle conosciute dalla Chiesa nei più recenti periodi della sua storia. Ci si intende qui riferire a quei movimenti che si potrebbero definire ecclesiali in quanto non solo perseguono le finalità della Chiesa, ma risultano aperti alla partecipazione di tutte le diverse componenti del popolo di Dio, coinvolgendo nella loro vita e nella loro azione non solo laici ma anche sacerdoti e religiosi ».

Egli osserva ancora che per tali movimenti non è facile ottenere dalla autorità ecclesiastica il riconoscimento di statuti corrispondenti alla loro realtà effettiva, anche perché

« la dottrina ha posto molta più attenzione all'apostolato dei laici che all'apostolato comune a tutti i fedeli, laici, sacerdoti o religiosi che siano ».

Per questo l'autore segnala come fatto positivo che il progetto di Codice nuovo ammetta la possibilità di associazioni di chierici e di laici insieme e preveda la partecipazione dei religiosi alle associazioni dei fedeli.

A noi sembra che, anche al di là del fenomeno richiamato da Feliciani, è certamente vero che l'ordinamento canonico deve accogliere nella sua disciplina le novità che lo Spirito suscita nella Chiesa, ma che è piuttosto inevitabile un certo ritardo della normativa giuridica in confronto a queste novità. Ciò costituisce una « prova » per le associazioni e i movimenti sorti e condotti da un carisma. Ma crediamo che quello che abbiamo chiamato ritardo abbia anche un'altra spiegazione.

Quando, in virtù della luce e della forza di un carisma, dei cristiani sono coinvolti in una esperienza di fede e di comunione,

sono anche socialmente aggregati: avviene allora che dal di dentro di tale esperienza di comunione-aggregazione un nuovo *corpus* sociale si organizza secondo linee che sempre meglio si definiscono e si sviluppano col procedere e col consolidarsi di essa. Ora, l'emergere ed il configurarsi di tali linee dal di dentro dell'organismo non è immediatamente trasparente; e non è recepitibile dall'ordinamento canonico quasi per automatismo, anzi ciò non è nemmeno auspicabile, proprio perché vi sono ritmi di crescita e tappe di sviluppo che vanno seguiti e rispettati con amorosa attenzione, senza alcuna fretta di imporre dall'esterno una veste giuridica che sarebbe inadeguata.

Per questo a noi pare che l'ampia possibilità di dar vita a libere associazioni, voluta dal Concilio Vaticano II e prevista nel progetto del nuovo Codice, già sia una garanzia che il diritto della Chiesa si pone al servizio delle iniziative dello Spirito.

Tutto considerato, allora, ciò che ha un valore preminente è che anche oggi vi sono dei carismi in azione nella Chiesa (Giovanni Paolo II nella Enciclica *Redemptor hominis* e i Vescovi italiani nella Nota ce lo confermano); essi, per il bene della costruzione comune, devono essere docilmente sottoposti al carisma generale della Chiesa (LG 7).

Sui carismi, che hanno assunto grande rilievo nella Chiesa, conviene dire qualcosa in più a conclusione di questo articolo.

La Chiesa è sempre stata arricchita da molteplici doni speciali di grazia nella sua storia bimillenaria; Pio XII al n. 37 della sua Enciclica *Mystici Corporis* scrive:

« Il nostro divin Salvatore dirige e governa anche direttamente da sé la società da lui fondata (...). E con questo governo interno egli (...) non soltanto ha cura dei singoli, ma provvede anche alla Chiesa universale, sia quando illumina e corrobora i suoi governanti (...); sia quando, specialmente nelle circostanze più difficili, suscita dal grembo della Madre Chiesa uomini e donne che, spiccando col fulgore della santità, siano di esempio agli altri cristiani e di incremento al suo Corpo mistico ».

Tuttavia nella dottrina teologica i carismi sono stati piuttosto trascurati. Il Concilio Vaticano II invece (cf. tra l'altro LG 4 e 12, AA 3), tratta di essi con accenti di novità e con ampiezza di prospettive. I carismi sono grazie speciali, dispensate ad ogni ordine di fedeli, utili al rinnovamento ed alla maggiore estensione della Chiesa; essi sono distinti da quelli istituzionali o stabili, con cui lo Spirito Santo santifica il popolo di Dio mediante il ministero di coloro che hanno ricevuto l'ordine sacro. Sulla scia del Concilio, anche i canonisti hanno messo in rilievo che i carismi personali creano nei fedeli il diritto ed il dovere di esercitarli per l'edificazione della Chiesa e per il bene degli uomini⁸; e che nella Chiesa non si tratta tanto di rivendicare uno spazio di autonomia rispetto alle autorità, ma piuttosto di individuare e di fornire ai cristiani tutte le possibili forme di partecipazione all'unica missione: parlare di diritti fondamentali nella Chiesa — dove è essenziale la cooperazione tra gerarchia e fedeli tutti — significa anzitutto dare spazio ai carismi ed alle doti di ciascuno⁹.

Ma, come ci chiarisce il Nuovo Testamento, tutti i carismi, per la loro comune origine dall'unico Spirito, costituiscono un complesso ordinato (cf. Ef. 12, 1-11; Rom. 12, 4-6; 1 Tess. 5, 12-13). E il principio ordinatore è l'apostolicità della Chiesa: « la parola carismatica — scrive Schlier — presuppone la parola di Dio trasmessa agli apostoli (...) e trova in essa la sua norma, il suo limite, la sua orientazione »¹⁰; e Schürmann chiaramente rileva che secondo gli scritti neotestamentari

« si dovrà riconoscere anche per la Chiesa post-apostolica degli uffici ordinatori che succedono a quelli degli apostoli »¹¹.

⁸ Cf. P. Lombardia, *Rilevanza dei carismi personali nell'ordinamento canonico*, in « Il diritto ecclesiastico », 1969, pp. 3-21.

⁹ Cf. W. Aymans, in *Atti Friburgo*, pp. 185-202.

¹⁰ Cf. voce « La Parole », in *Encyclopedie de la foi*, III, p. 296 (nostra traduzione).

¹¹ Cf. H. Schürmann, *I doni spirituali della grazia*, in « La Chiesa del Vaticano II », Firenze 1965, p. 587.

La Chiesa deve rimanere sempre apostolica e per questo continua in essa una regola viva da applicare nello Spirito Santo come era nei primi tempi il carisma degli apostoli. In LG n. 7 e n. 12 non si fa che ribadire questo principio.

Di fatto ci sono state e ci possono essere delle tensioni fra la gerarchia e coloro che sono dotati di carismi¹². La vita di molti santi ci mostra che i carismatici talvolta sono stati drammaticamente provati, sembrando che la gerarchia fosse chiusa alla comprensione del carisma; ma ci mostra anche che essa poi lo ha accolto perché i santi hanno creduto, al di là di tutto, nell'unico Spirito da cui provengono sia i carismi della istituzione (i doni gerarchici di cui in LG 4) che quelli liberi, ed hanno operato conformemente a tale fede. Non ci si può valere della ispirazione per disobbedire; ma ciò non significa mera passività: nell'obbedienza all'autorità, la vocazione speciale a cui lo Spirito ha chiamato va seguita, il carisma va fatto fruttificare. San Tommaso, ad esempio, ha condotto avanti mirabilmente lo studio di Aristotele e valorizzato quanto di buono ha saputo trovare nel pensiero di lui, evitando i pericoli che il magistero della Chiesa aveva segnalato in occasione di precedenti tentativi non felicemente compiuti da altri; gli esempi abbondano.

Crediamo che l'atteggiamento fondamentale per far fruttificare i carismi che lo Spirito dispensa alla Chiesa e per affrettare le soluzioni giuridiche sia quello delineato nelle seguenti parole di uno scrittore¹³:

« Nella Chiesa contrassegnata da una legge, la Croce di Cristo, sembra realizzarsi una nuova armonia tra i diversi uffici e carismi; una nuova forma di ubbidienza spontanea ed immediata a Dio (...). E

¹² « Il giusto rapporto fra carisma genuino, prospettiva di novità e sofferenza interiore comporta una costante storica di connessione tra carisma e croce, la quale, al di sopra di ogni motivo giustificante le incomprensioni, è sommamente utile a far discernere l'autenticità di una vocazione ». Così leggiamo in *Mutuae relationes*, documento del 14-5-1978 della S. Sede sui rapporti tra i Vescovi e i religiosi nella Chiesa.

¹³ H. Lubczyk, in *Aufbauen oder niederreißen*, München 1964, traduzione italiana col titolo di *Unità e carismi nella Chiesa*, Roma 1970, pp. 98-99.

questa disposizione d'animo ha il suo fondamento nella completa donazione alla volontà di Dio. Se uno incomincia a vivere il proprio carisma e la propria vocazione con totale dedizione di se stesso, sentirà allora di non aver alcun privilegio su colui che ha il carisma di guidare altri (...) se si sottomette a quel fratello proprio perché Cristo diventò ubbidiente fino alla morte, allora lo potrà convincere non con le parole ma con i fatti e con la Parola di Dio, che ancora una volta si incarna in lui, ad assolvere il suo compito con la forza del carisma che gli è stato concesso. Col cristianesimo, il carisma può essere vissuto solo in unione personale con Cristo. Nel suo nome e nell'amore reciproco noi saremo pronti a dare anche la vita per colui che Cristo ha rivestito di una missione. Solo così renderemo efficace il carisma di chi guida. Una dedizione incompleta fa sentire solo la durezza dell'autorità e non l'unità in Cristo »¹⁴.

Lionello Bonfanti

¹⁴ Da parte sua l'autorità è tenuta a rispettare l'indole propria e l'autonomia di ciascuna associazione ed iniziativa apostolica dei laici (cf. AA 26) ed a far sempre salvi i legittimi diritti e le libertà di tutti i fedeli (cf. n. 97 del *Direttorio sul ministero pastorale dei Vescovi*).